



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 170

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI E ATTREZZATURE PER IL PARCO VEICOLARE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA. IMPORTO EURO 272.532,79 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Il giorno 11.07.2022 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/191 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che l'Amministrazione dispone di un parco mezzi necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e che il Servizio Gestione strade e parchi ha, tra le proprie competenze, l'acquisto di nuovi veicoli ed attrezzature da fornire ai vari Servizi comunali o in sostituzione di quelli già in dotazione o in aggiunta a quelli già presenti in caso di nuove esigenze;

dato atto che il Servizio Gestione strade e parchi, come indicato nella nota di data 23.06.2022 prot. n. 177079, dopo aver approvato apposito programma di spesa con determinazione dirigenziale 12.05.2022 n. 27/52 per l'acquisto di veicoli presenti all'interno del mercato elettronico Consip, ha elaborato un ulteriore programma di spesa, al fine di:

- procedere al mantenimento in efficienza del parco macchine dell'Amministrazione;
- garantire al personale in forza all'Amministrazione di avere a disposizione dei veicoli consoni e sicuri per lo svolgimento delle attività delegate;
- ridurre la presenza di mezzi non rispettosi dei limiti di emissioni inquinanti così come previsti dalla normativa vigente in materia;
- ridurre le spese di gestione della manutenzione dei mezzi legate alla necessità di mantenere in efficienza dei veicoli ormai vetusti;
- eseguire una corretta pianificazione delle spese;
- procedere all'acquisto di nuovi mezzi ma anche alla cessione dei mezzi elencati nel proseguo;
- sostituire i mezzi e le attrezzature in carico all'Amministrazione che attualmente sono considerati obsoleti e non più affidabili e che questi parametri sono riconducibili o all'elevato chilometraggio e/o alla data di immatricolazione degli stessi;

in considerazione che i veicoli e le attrezzature nuovi che verranno acquistati sono indispensabili al fine di garantire i servizi che l'Amministrazione eroga attualmente;

tenuto conto che il programma di spesa da ultimo citato è suddiviso nei seguenti 5

lotti:

Numero lotto e oggetto	Importo complessivo lordo	Importo complessivo netto di i.v.a.
1) n. 1 Autocarro dotato di piattaforma aerea	euro 65.000,00	euro 53.278,69
2) n. 4 Autocarri per trasporto cose con cassone ribaltabile posteriore e P.T.T. inf. 25 q.li con alimentazione benzina/GPL	euro 121.490,00	euro 99.581,97
3) n. 1 Autocarro per trasporto cose con cassone ribaltabile trilaterale e P.T.T. sup. 50 q.li	euro 59.000,00	euro 48.360,66
4) n. 1 Autocarro allestito per trasporto salme	euro 76.000,00	euro 62.295,08
5) n. 1 Spargisale autocaricante	euro 11.000,00	euro 9.016,39
TOTALE	euro 332.490,00	euro 272.532,79

rilevato che, come rappresentato dal Servizio di merito nella nota di data 23.06.2022 prot. n. 177079 sopra citata, ognuno dei sopra indicati lotti individua una specifica area di veicoli e attrezzature che per le diverse caratteristiche tecniche non si addicono ad ulteriori accorpamenti fra di loro in quanto prodotti da Imprese distintamente specializzate;

rilevato in particolare che per quanto riguarda il lotto 5) l'acquisto del mezzo avverrà secondo quanto specificatamente indicato nel prosieguo;

dato atto che la suddivisione individuata permette pertanto di garantire la partecipazione ad ogni singola categoria delle imprese che hanno in quella specifica specializzazione la loro diretta produzione, garantendo così sia una maggiore concorrenza (poichè per ciascun lotto potranno partecipare tutte quelle Imprese che sono specializzate nella fornitura dei mezzi specifici, senza alcuna limitazione derivante dalla necessità di disporre di ulteriori specializzazioni), sia una maggiore economia di spesa per l'Amministrazione la quale può beneficiare dei mancati rincari economici derivanti dalla necessità delle Imprese partecipanti di ricorrere a soggetti terzi per la fornitura di mezzi da loro non realizzati, sia, infine, una maggiore

garanzia sulla qualità dei mezzi forniti da rinvenirsi nell'individuazione di Imprese direttamente specializzate nello specifico settore;

considerato che, in relazione al valore complessivo degli acquisti compresi nei 5 lotti in cui è stato suddiviso il programma di spesa di cui sopra, l'affidamento dei contratti in questione è attratto dal regime europeo delle procedure di gara in virtù del disposto dell'art. 7, comma 4 della L.p. 2/2016;

preso atto che il Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, nel suo art. 1, comma 3 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione". Nel medesimo senso, per gli acquisti di beni e servizi di importo sopra soglia, anche la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, nel suo art. 36 ter1, comma 6, stabilisce per le Amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni APAC o, in mancanza di beni e servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo quanto disposto dal medesimo articolo, ferma restando in ogni caso la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal medesimo articolo);

considerato che nella nota del Servizio Gestione strade e parchi sopra citata, lo stesso ha precisato che non risultano attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip per i beni di cui in oggetto e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma, ferma restando apposta clausola risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di dette convenzioni, come specificato nel proseguo;

considerato che il competente Servizio Gestione strade e parchi precisa nella nota sopra citata che in relazione ai valori netti dei singoli lotti riportati nel capitolo precedente e alle caratteristiche tecniche che si ritiene opportuno i mezzi debbano possedere, si ritiene di procedere all'affidamento delle singole forniture nel rispetto di quanto di seguito riportato:

- lotti 1), 2), 3), e 4): gara unica a 4 lotti, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m. per le seguenti motivazioni:
 - la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
 - nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
 - la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;
- lotto 5): mediante confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della L.p. 23/1990 e s. m. nel rispetto di quanto previsto dalla Legge provinciale 2/2016 e s.m. in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della L.p. 2/2016: essendo l'importo a base di gara pari a 9.016,39 euro e inferiore al 20% dell'intero valore netto dato dalla somma di tutti i valori netti previsti per la fornitura di tutti i 5 lotti, si ritiene opportuno, al fine di garantire una procedura rapida di acquisto, procedere alla fornitura tramite confronto concorrenziale ai sensi della normativa da ultimo citata, con la precisazione che lo spargisale è necessario al fine di garantire le operazioni di spargimento di sale per la prossima stagione invernale e quindi si rende necessario procedere con urgenza;

preso atto, come riferito dal competente Servizio, che l'articolazione dell'unica procedura aperta su più lotti si pone in piena coerenza con il disposto dell'art. 7 L.p. 2/2016 e s.m. in funzione di consentire l'accesso alla gara anche alle piccole e medie Imprese, consentendo quindi la più ampia partecipazione delle Ditte specializzate, garantendo quindi al mercato la migliore possibilità di apertura nel rispetto dell'economicità del procedimento di gara e nella ricerca del miglior prodotto (sia in termini qualitativi che in termini economici) per l'Amministrazione, riferito distintamente ad ogni tipologia di veicoli messi a gara;

precisato altresì che il Servizio competente specifica che alla procedura di gara possono partecipare offerenti per un solo o per più lotti e non vi sono limiti nel numero di lotti aggiudicabili ad un unico offerente;

atteso che il competente Servizio ritiene di prevedere quale criterio di aggiudicazione per i lotti 1), 2) 3) e 4) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della L.p. 2/2016 in quanto è così possibile attribuire un peso sia al prezzo che agli aspetti tecnico-qualitativi delle forniture offerte da ogni singola Impresa garantendo all'Amministrazione la fornitura di prodotti qualitativamente e tecnologicamente meglio rispondenti alle proprie esigenze a fronte di un miglior rapporto prezzo-qualità ovvero valorizzare le caratteristiche tecniche funzionali dei prodotti acquistati pur garantendo al contempo un contenimento della spesa;

considerato altresì che per quanto riguarda il lotto 5, invece, il competente Servizio propone di procedere con l'acquisto mediante confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della L.p. 23/1990 e s. m., utilizzando come criterio il prezzo più basso nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 1 e comma 5 bis della L.p. 2/2020, vista l'urgenza di provvedere ad avere un parco attrezzature efficiente ed efficace per la prossima stagione invernale;

visto l'art. 9, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private;

considerato che il Servizio competente, come riportato nella nota di data 23.06.2022 prot. n. 177079 sopra citata, ha elaborato un documento denominato "Capitolato speciale d'appalto" per ciascuno dei lotti in gara che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto e che sarà approvato, con i relativi allegati, con successiva determinazione dirigenziale;

preso atto che, in sintesi, la proposta del Servizio Gestione strade e parchi di cui alla citata nota prevede, distintamente per ciascuno dei lotti n. 1), 2), 3) e 4) in gara, un'articolazione degli elementi di valutazione declinata in ragione delle singole caratteristiche tecniche e prestazionali della tipologia di veicoli compresa nel singolo lotto di cui si tratta, che prevede la suddivisione dei 100 punti a disposizione come di seguito descritto in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016:

- Lotti n. 1), 2), 3) e 4) punteggio attribuito per ogni singolo elemento:
 - offerta economica: punti 30/100;
 - offerta tecnica: punti 70/100 di cui:
 - caratteristiche tecniche della fornitura: punti 60/100;
 - servizio successivo alla vendita: punti 10/100;

atteso che gli elementi di cui sopra sono puntualmente descritti nella loro dettagliata articolazione negli elaborati denominati "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", redatti distintamente per ciascuno dei 4 lotti in cui sono illustrati i diversi elementi dell'offerta tecnica e i relativi punteggi attribuibili nonché le modalità di valutazione dell'offerta economica, elaborati che saranno anch'essi approvati con successiva determinazione dirigenziale;

considerato al riguardo che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta. La suddivisione dei punti per la componente tecnica, come rappresentato dal competente Servizio nella nota di cui sopra, è tesa a valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità della fornitura da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara, permettendo di acquistare dei veicoli/attrezzature aventi elevata qualità costruttiva e prestazionale in relazione all'utilizzo in ambito cittadino che verrà fatto dei mezzi, precisando che la scelta delle caratteristiche alle quali attribuire un punteggio è finalizzata all'acquisto di prodotti di elevata qualità e sicurezza;

tenuto conto che come precisato dal competente Servizio, esaminate le Linee guida n. 2 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, si ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non

discriminazione e parità di trattamento;

preso atto che nella proposta del Servizio Gestione strade e parchi di cui alla nota di data 23.06.2022 prot. n. 177079 citata sopra, sono stati previsti punteggi solo rispetto a caratteristiche oggettivamente valutabili inequivocabilmente con criteri matematici o caratteristiche per le quali è semplice e inequivocabile stabilire la presenza o meno sul veicolo o attrezzatura forniti non lasciando spazio a criteri di valutazione discrezionali; secondo quanto precisato dal Servizio competente, si ritiene di fare ricorso esclusivamente a criteri di natura quantitativa o tabellare in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi, peraltro di difficile individuazione, non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta, nonché per garantire una efficace esecuzione dei controlli nella fase dell'esecuzione, tenuto conto che le caratteristiche per cui è stato assegnato un punteggio permettono di apportare un valore aggiunto al veicolo perché questo risulti il più completo e prestante possibile;

considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2020, in caso di formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non si procede a nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica medesima;

considerata tale normativa sopravvenuta e secondo quanto già previsto dall'art. 7, comma 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti, si deve procedere alla disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 38 del medesimo Regolamento, che ordinariamente prevederebbe che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

preso atto che la proposta del competente Servizio prevede che, assegnato il punteggio relativamente all'offerta tecnica per ciascun lotto si procederà poi alla riparametrazione secondo il seguente criterio:

- all'offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico-qualitativo più elevato sono assegnati i punti massimi (70 punti);
- alle altre offerte i punteggi sono riparametrati al punteggio massimo in modo proporzionale;

tenuto conto che, come precisato dal Servizio Gestione strade e parchi nella nota di cui sopra, la proposta di procedere alla riparametrazione del punteggio tecnico persegue l'obiettivo di individuare un'offerta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia della qualità della fornitura offerta pur nella ricerca del contenimento della spesa: la riparametrazione è funzionale a tale obiettivo poiché permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando il massimo peso complessivo previsto all'offerta tecnica migliore, tenuto anche conto che all'offerta economica migliore viene attribuito il massimo peso previsto. La scelta di questa metodologia garantisce che anche in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica assicurando così il perseguimento dell'obiettivo di garanzia di qualità della fornitura erogata che si persegue in questa sede con la suddivisione del punteggio fra offerta tecnica ed offerta economica;

tenuto conto che come indicato nella nota del Servizio competente sopra citata, nei lotti 1), 2), 3) e 4) è inoltre previsto all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto che l'impresa aggiudicataria della fornitura debba assicurare la presenza di almeno un punto di assistenza nel raggio di 150 Km dalla sede del Comune di Trento, questa prescrizione è garanzia per poter ottenere delle economie durante il successivo periodo di utilizzo dei veicoli o attrezzature forniti che sono legate da un lato ad oneri del viaggio in trasferta del personale interno per il trasferimento dei veicoli o attrezzature presso l'eventuale sede situata oltre i 150 Km dalla sede del Comune di Trento e dall'altro a maggiore tempestività degli interventi di manutenzione che è possibile ottenere avendo un punto di assistenza nelle vicinanze della sede dell'autoparco comunale con minor tempo di fermo del veicolo o dell'attrezzatura sottoposto ad intervento di manutenzione;

considerato che, nella proposta del Servizio competente, con riferimento all'offerta economica, questa è valutata in ragione del prezzo complessivo offerto di ciascun lotto, considerando l'importo complessivo offerto per i veicoli nuovi di ciascun lotto sottraendo a questo l'eventuale importo offerto per il ritiro dei relativi mezzi usati di cui di seguito;

considerato che per l'offerta economica, come sopra indicato, è prevista l'attribuzione del punteggio massimo di n. 30 punti e che il punteggio viene individuato tramite un'interpolazione lineare, secondo la formula matematica indicata nelle Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC. Tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto, incentivando i ribassi e, in tal modo,

assicurando un'ampia concorrenza sul prezzo;

considerato che alla luce del programma di spesa sopra esposto, il Servizio Gestione strade e parchi propone che vengano dismessi/ceduti i seguenti mezzi a fronte dell'acquisto dei veicoli stabiliti nei lotti 1), 2) e 3) del presente programma di spesa:

Lotto	Mezzi che verranno dismessi/ceduti	Anno immatricolazione
1)	Autocarro con piattaforma aerea Nissan Cabstar targato CV881NE	2005
	Autovettura Fiat Panda targata CJ706LX	2003
	Autovettura Fiat Panda targata CJ626VW	2003
2)	Autocarro Piaggio Porter targato CB390PY	2002
	Autocarro Piaggio Porter targato CB393PY	2002
	Autocarro Piaggio Porter targato CL987LP	2004
	Autovettura Fiat Stilo targata CM115WX	2004
	Autovettura Ford Focus targata DV831XD	2009
	Autovettura Alfa 147 targata BV578EN	2001
3)	Autocarro Mitsubishi Canter targato BF244HV	1999
	Autovettura Opel Combo targata DE828BL	2006
	Autocarro Fiat Ducato targato CM141XA	2004
	Autocarro Fiat Ducato targato CD047VA	2002
	Autovettura Fiat Panda targata CD028HA	2002
	Autovettura Fiat Panda targata CD030HA	2002
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata DJ056ZL	2007
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata DJ058ZL	2007
	Autovettura Fiat Panda 4x4 targata DE024BS	2006
	Autovettura Fiat Doblò targata BW671SY	2001
	Motoveicolo BMW G 650 XCHALLENGE targato DC54064	2008
	Motoveicolo BMW G 650 XCHALLENGE targato DC54065	2008

considerato che la cessione è proposta dal competente Servizio in ragione della vetustà o dell'elevato chilometraggio dei mezzi ed è, quindi, imposta in ragione della necessità di garantire sia la sicurezza degli operatori che utilizzano ciascun veicolo nello svolgimento delle proprie attività istituzionali sia l'efficienza del veicolo disponibile;

tenuto conto che, come indicato dal Servizio Gestione strade e parchi nella nota di data 23.06.2022 prot. n. 177079, per quanto riguarda la quotazione dei veicoli dati in permuta nei lotti 1), 2) e 3) si lascia libera valutazione ai partecipanti alla procedura, in quanto non è possibile stabilire in fase preventiva una quotazione oggettiva dei veicoli dati in permuta, poichè l'attuale e recente edizione di giugno 2022 dell'EUROTAX, rivista accreditata di commercializzazione di veicoli usati, utilizzata dalla maggior parte dei rivenditori del settore, riporta in maniera decrescente come ultimo valore veicoli immatricolati fino all'anno 2013. I veicoli dell'Amministrazione dati in permuta sono precedenti all'anno 2013 e quindi non riportati e quotati all'interno di detta rivista. Anche nel caso in cui la Ditta partecipante decidesse di procedere alla rottamazione dei veicoli, in considerazione dello stato di fatto in cui si trovano i veicoli dati in permuta, vi sarebbe comunque un risparmio per l'Amministrazione stimato in circa 100,00 euro a veicolo, costo che l'Amministrazione dovrebbe altrimenti sostenere, a proprie spese, per procedere alla rottamazione di ogni singolo veicolo;

ritenuto altresì che, in ragione del settore economico e delle caratteristiche della fornitura in oggetto, il subappalto non possa essere ammesso per le motivazioni di cui alla nota del competente Servizio sopra citata, che saranno dettagliate nella successiva determinazione dirigenziale del medesimo Servizio;

atteso altresì che, come riportato nella medesima nota, il Servizio competente precisa che per le forniture di cui in oggetto non è necessario individuare nè gli oneri di sicurezza nè redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3bis del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 trattandosi di mere forniture;

tenuto conto che, nella proposta del Servizio di merito, è prevista la facoltà per gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara di effettuare un sopralluogo al fine di

visionare i veicoli usati da ritirare in permuta per i lotti 1), 2) e 3) e che l'Amministrazione comunale, su richiesta da parte degli operatori economici interessati a presentare offerta, potrà permettere anche la visione della documentazione relativa ai veicoli usati;

tenuto conto che il Servizio Gestione Strade e parchi propone per i lotti 1), 2), 3) e 4) di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- consentire l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- riservare la facoltà di non aggiudicare la fornitura in gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle prescrizioni degli atti di gara e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- riservarsi la facoltà, nel caso in cui intervenga una convenzione quadro stipulata da APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo e qualità più convenienti per l'Amministrazione stessa, salva l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo e delle condizioni previste dalla convenzione quadro, di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;
- in relazione all'attribuzione dei punteggi:
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

considerato altresì che, in adesione all'art. 2, comma 6 della Legge provinciale n. 2/2020, il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

tenuto conto che, come indicato nella nota sopra citata del Servizio competente, per il corrente anno non vi sono limiti relativamente all'acquisto di autovetture e pertanto non è necessaria l'autorizzazione emessa gli scorsi anni dal Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento;

considerato che il Servizio competente, nella nota di cui sopra, ha comunicato che (pur avendo provveduto ove possibile all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale) in questo caso, tenuto conto di quanto previsto all'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli artt. 12bis e 73, comma 5bis della Legge provinciale n. 2/2016, la procedura in oggetto, vista la tipologia dei mezzi, non prevede l'applicazione di specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica di data 17.06.2021 contenente "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada", precisando in particolare quanto segue per i vari lotti:

- lotti 1), 2) e 3): il piano non è attuabile in quanto i veicoli sono adibiti esclusivamente all'utilizzo in cantieri edili stradali e pertanto esclusi dall'applicazione dell'obbligo (lettera D - Decreto 17 giugno 2021 sopra citato);
- lotto 4): il piano non è attuabile in quanto il veicolo è allestito ad autofunebre pertanto escluso dall'applicazione dell'obbligo (lettera D - Decreto 17 giugno 2021 sopra citato);
- lotto 5): il piano non è attuabile in quanto trattasi di fornitura di attrezzatura e non di veicoli adibiti al trasporto su strada;

rilevato altresì che come precisato dal competente Servizio, il presente programma di spesa rispetta quanto richiesto dalla Legge 27.12.2019 n. 160: in base all'art. 1, commi 107 e 108 della Legge di bilancio 2020 le Amministrazioni pubbliche al momento della sostituzione del rispettivo parco mezzi sono obbligate all'acquisto di almeno il 50 per cento di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa; si precisa tuttavia che l'intera programmazione per l'anno 2022 (costituita dal primo programma Consip di cui in premessa oltre che dal programma di cui al presente atto) prevede in tutto l'acquisto di 19 veicoli di cui n. 3 assegnati al Corpo di Polizia locale, n. 7 veicoli adibiti esclusivamente all'utilizzo in cantieri edili stradali e n. 1 veicolo allestito e classificato autofunebre; pertanto in base alla Legge sopracitata sono tutti esclusi dall'applicazione dell'obbligo dell'acquisto di almeno il 50 per cento di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno; il Servizio competente ha precisato al riguardo che comunque i 3 veicoli assegnati la Corpo di Polizia locale sono ad alimentazione ibrida mentre, dei restanti 8 veicoli adibiti al trasporto su strada, n. 4 sono anch'essi ad alimentazione ibrida;

preso atto che la spesa complessiva per il programma di acquisto di cui sopra ammonta complessivamente ad euro 272.532,79 (oneri fiscali esclusi);

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

rilevato che il comma 8bis dell'art. 2 della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2, prevede come, salve le ipotesi di sospensione per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

evidenziato che il Servizio competente ritiene di non prevedere l'impiego di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32, comma 3 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in quanto trattasi di mera fornitura di mezzi prodotti da terzi in cui l'impiego di manodopera è del tutto residuale e quindi non compatibile con la previsione di inserire tale obbligo;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000,00 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione 2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale 30 dicembre 2021 n. 352 in cui è previsto l'acquisto in oggetto, con la precisazione che in fase di stesura della programmazione biennale non è stato possibile valorizzare i vari importi di spesa esplicitati nella presente in quanto non si era a conoscenza delle esigenze dei diversi Servizi, e inoltre l'importo era legato alla tipologia di veicoli acquistati in relazione alla disponibilità economica del bilancio; pertanto in sede di stesura della programmazione è stato indicato solo l'oggetto dell'acquisto, nello specifico "acquisto di autoveicoli";

ritenuto, in merito, di aderire alle proposte del Servizio Gestione strade e parchi per come sopra indicate perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione garantendo alla stessa veicoli pienamente confacenti alle sue necessità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (e relativi atti attuativi);
- la Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2;
- la nota del Servizio Gestione strade e parchi di data 23.06.2022 prot. n. 177079;
 atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;
 constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
 sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura per i lotti 1), 2), 3) e 4) aderendo integralmente alle proposte del Servizio Gestione strade e parchi, così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione strade e parchi si stabilirà di procedere all'affidamento della fornitura di cui ai lotti 1), 2) 3) e 4) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
3. di dare atto che si procederà alla scelta del contraente cui affidare la fornitura di cui al lotto 5) procedendo secondo le modalità indicate in premessa mediante distinta procedura;
4. di autorizzare la cessione dei mezzi usati, secondo quanto indicato in premessa;
5. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale il finanziamento della relativa spesa, nel rispetto di quanto sopra stabilito;
6. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il codice CUP D60A22000000004.

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI E ATTREZZATURE PER IL PARCO VEICOLARE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA. IMPORTO EURO 272.532,79 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 11.07.2022

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 191 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI E ATTREZZATURE PER IL PARCO VEICOLARE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA. IMPORTO EURO 272.532,79 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 6 luglio 2022

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 191 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI E ATTREZZATURE PER IL PARCO VEICOLARE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA. IMPORTO EURO 272.532,79 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 07.07.2022